



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 137 del 28.08.2025

COPIA

Oggetto: Adesione del Comune di Sestu all'Associazione per la cooperazione e lo sviluppo degli enti locali (ACSEL)

L'anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di agosto, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale. All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti Assessori e Assessore:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	A
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	A
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
SERRAU MARIO ALBERTO	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta la Segretario Generale CANNAS MARIA ANTONIETTA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo degli Enti Locali (ACSEL), associa Comuni, Province, Comunità Montane, Città metropolitane e Regioni con lo scopo di:

- rendere disponibile la propria esperienza e quella dei propri associati al fine di incrementare l'efficienza e la qualità dell'azione politico-amministrativa degli enti autonomi e delle altre pubbliche amministrazioni, nazionali ed europee;
- promuovere e coordinare tra gli associati il trasferimento di conoscenze tecnico-giuridiche allo scopo di individuare le più adeguate soluzioni alle differenti problematiche degli enti del sistema delle autonomie territoriali, considerati distintamente per tipologia e classe di dimensione demografica;
- effettuare attività di studio, ricerca e formazione continua nelle materie dell'amministrazione, della finanza, del fisco e dei tributi, dello sviluppo economico locale, dell'ambiente e della gestione del territorio, della sicurezza e, in generale, in tutte le materie che attengono ai vari settori di intervento degli enti associati, prestando particolare attenzione all'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e alla gestione integrata delle informazioni e dei servizi;
- organizzare seminari e convegni, a livello locale, nazionale ed internazionale relativi alle materie di cui al precedente punto;

Ritenuto pertanto opportuno e di interesse per l'Amministrazione comunale procedere all'adesione all'Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo degli Enti Locali (ACSEL) a partire dal 2026, al fine di poter usufruire dei servizi erogati dalla stessa, con particolare riferimento alla promozione della formazione e dell'aggiornamento del personale dipendente, alla partecipazione alle iniziative promosse dall'Associazione, nonché alla possibilità di instaurare rapporti di scambio e cooperazione istituzionale con altre amministrazioni pubbliche aderenti;

Preso atto che:

- l'adesione all'ACSEL comporta il versamento di una quota associativa diversificata per fascia di popolazione del Comune aderente;
- il Comune di Sestu rientra nella fascia di popolazione compresa tra i 15.001 e i 30.000 abitanti, per la quale è prevista una quota associativa annuale pari a € 1.500,00;

Visti:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2025-2027 (art. 170 co.1 del d.lgs. 267/2000), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.7 del 25/03/2025;
- il Bilancio di previsione finanziario - periodo 2025-2027 (art. 11 d.lgs. n.118/2011), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 25/03/2025;
- il Piano esecutivo di gestione (PEG) - periodo 2025-2027 (art. 169 del d.lgs. 267/2000), approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 03/04/2025;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime,

DELIBERA

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di aderire all'Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo degli Enti Locali (ACSEL) a partire dall'anno 2026 e per gli anni successivi, fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art.270 del d.lgs. n.267/2000;

di prendere atto che la quota annuale, calcolata in base alla popolazione residente, da corrispondere all'associazione risulta pari ad € 1.500,00;

di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nel Titolo 1 - Missione 1 - Programma 11 - Capitolo di spesa 581 - Bilancio di previsione 2025/2027 – Esercizio 2026;

di demandare al responsabile del Settore Affari generali e istituzionali, Appalti e contratti, l'adozione di tutti gli atti necessari per aderire all'Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo degli Enti Locali (ACSEL);

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del d.lgs. 267/2000.



COMUNE DI SESTU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 137 del 28/08/2025

OGGETTO:

Adesione del Comune di Sestu all'Associazione per la cooperazione e lo sviluppo degli enti locali (ACSEL)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
F.to SECCI MARIA PAOLA**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CANNAS MARIA ANTONIETTA**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, Li 11/09/2025



COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

Adesione del Comune di Sestu all'Associazione per la cooperazione e lo sviluppo degli enti locali (ACSEL)

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 06.08.2025

IL RESPONSABILE

F.to Simone TROGA

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 19.08.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Alessandra SORCE



Statuto

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita - dai soggetti di cui al successivo art. 6 comma 3 - l'associazione denominata **"A.C.S.E.L. - Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo degli Enti Locali"**.
2. L'Associazione - apolitica e senza fini di lucro - associa enti autonomi, di cui all'art. 114 della Costituzione, ed altri enti territoriali.
3. L'Associazione, con il presente Statuto, recepisce le norme del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, ed in particolare l'art. 5, comma 4-quinquies ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali previste dalla stessa normativa e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Roma, Via degli Scialoja n. 3.
2. L'Associazione può costituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale, in quello comunitario ed extra-comunitario.
3. La sede dell'Associazione può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 3 - Scopo Sociale

1. L'Associazione ha lo scopo di rendere disponibile la propria esperienza e quella dei propri associati al fine di incrementare l'efficienza e la qualità dell'azione politico-amministrativa degli enti autonomi e delle altre pubbliche amministrazioni, nazionali ed europee.
2. L'Associazione promuove e cura attività di miglioramento della funzionalità istituzionale degli enti autonomi locali, organizzando e sollecitando azioni di sensibilizzazione culturale, di impulso e di coordinamento nei riguardi degli altri livelli di governo, collaborando con essi nel costante adeguamento del sistema legislativo e regolamentare, finalizzato

a valorizzare l'azione di governo degli enti medesimi, la loro organizzazione ed il loro personale, nel contesto della legge di riforma costituzionale n. 3 del 2001.

3. In particolare l'Associazione si propone di promuovere e coordinare tra gli associati: **a.** il trasferimento di conoscenze tecnico-giuridiche - attraverso incontri di studio, tavole rotonde e dibattiti - allo scopo di individuare le più adeguate soluzioni alle differenti problematiche degli enti del sistema delle autonomie territoriali, considerati distintamente per tipologia e classe di dimensione demografica, nell'ottica della migliore realizzazione delle esigenze e degli interessi comuni degli associati, in relazione alle materie indicate nella successiva lettera b.; **b.** attività di studio e di ricerca nelle materie dell'amministrazione, della finanza, del fisco e dei tributi, dello sviluppo economico locale, dell'ambiente e della gestione del territorio, della sicurezza e, in generale, in tutte le materie che attengono ai vari settori di intervento degli enti associati, prestando particolare attenzione all'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e alla gestione integrata delle informazioni e dei servizi; **c.** attività di reciproca assistenza nelle materie di cui al precedente punto b., finalizzata in particolare all'accesso alle differenti forme di finanza alternativa ed ai finanziamenti agevolati nazionali, comunitari ed internazionali; **d.** attività di formazione continua per le risorse umane degli stessi enti; **e.** la organizzazione di seminari e convegni, a livello locale, nazionale ed internazionale, per presentare i risultati di ricerche e di studi, di cui al precedente punto b., nonché per dibattere ed affrontare gli argomenti di maggiore attualità interessanti il sistema delle autonomie locali, in raccordo con il sistema delle autonomie funzionali e con gli altri livelli di governo.
4. L'Associazione si propone altresì di promuovere attività di formazione rivolta anche a soggetti esterni agli enti associati, finalizzata al miglioramento delle conoscenze nei settori della contabilità di stato, delle imposte e dei tributi sia a livello nazionale che a livello locale, dell'amministrazione e della gestione delle risorse umane, della politica economica, dell'ambiente e gestione del territorio e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

5. L'Associazione può compiere tutte quelle attività che siano strumentali al perseguimento dello scopo sociale, promuovendo, tra l'altro, convenzioni e intese con altri soggetti pubblici e privati che condividano le finalità dell'Associazione. Ogni attività dovrà essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi delle diverse politiche pubbliche di competenza ed al miglioramento della cultura politico-gestionale degli amministratori e degli operatori dei diversi settori di intervento.
6. L'Associazione potrà intraprendere anche iniziative editoriali consistenti nell'edizione e pubblicazione di giornali e riviste a carattere periodico, previo il rilascio delle autorizzazioni di legge, che siano connesse e strumentali al perseguimento dello scopo sociale.

Articolo 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a. dal fondo di dotazione iniziale versato dai soci fondatori;
 - b. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - c. dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
 - d. da donazioni, legati, lasciti;
 - e. da erogazioni e sovvenzioni provenienti da soggetti pubblici e privati.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote annuali dei soci;
 - b. dai contributi corrisposti dai soggetti, di cui al successivo art. 19;
 - c. dai proventi dei beni patrimoniali;
 - d. dai proventi derivanti da attività strumentali al perseguimento dello scopo sociale svolte con carattere di non prevalenza;
 - e. da ogni altra entrata o contributo erogati da istituzioni pubbliche o private, finalizzati al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 5 - Esercizio sociale e bilanci

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio annuale di previsione da presentare - unitamente al programma dell'attività per il nuovo anno - all'Assemblea dei soci, per l'approvazione entro il mese di marzo, fatte salve le diverse disposizioni di legge.
3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Consiglio Direttivo presenta il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.
4. I bilanci, di cui ai commi 2 e 3, debbono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'adunanza assembleare per consentire la consultazione da parte degli associati.
5. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 6 - Soci

1. Possono essere soci ordinari dell'Associazione gli enti autonomi locali e gli organismi da essi dipendenti, vigilati o controllati, anche di un Paese dell'Unione Europea o di altro Paese aderente all'ONU, in conformità alle leggi vigenti.
2. I soci si distinguono in:
 - fondatori;
 - ordinari;
 - onorari;
 - sostenitori.
3. Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo, compreso l'Istituto Max Weber.
4. L'Istituto Max Weber mette a disposizione dell'Associazione il suo know how e può svolgere per la stessa il coordinamento delle attività di cui al comma 3, punto b. del precedente articolo 3.
5. Sono soci ordinari gli enti e gli organismi, di cui al comma 1 del presente articolo che, condividendo le finalità dell'Associazione, vengano ammessi come tali dal Presidente e ratificati nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo. L'ente é rappresentato da funzionario espressamente nominato dal Sindaco, dal Presidente della Provincia, dal Presidente della Regione

- e - per gli altri enti o organismi di cui al precedente comma 1 - dal corrispondente rappresentante legale.
6. Sono soci onorari i soggetti che - per professionalità ed esperienza maturata nell'ambito delle attività svolte a favore di enti locali e di altre pubbliche amministrazioni o per particolari meriti nei confronti dell'Associazione - vengano ammessi come tali dal Consiglio Direttivo.
 7. Sono soci sostenitori i soggetti (persone fisiche, giuridiche ed enti) che per la loro attività, professionalità ed esperienza manifestino, nei limiti ed alle condizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti, di voler sostenere l'attività dell'Associazione con contributi e liberalità, senza che i contributi e/o liberalità costituiscano corrispettivi specifici di una prestazione.

Articolo 7 - Soci e quota associativa

1. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa, che viene determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo salvo quanto previsto dall'art. 11 del presente Statuto.
2. Le quote annuali di adesione all'Associazione devono essere versate entro il mese di aprile dell'anno al quale si riferiscono.
3. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione, e non sono trasmissibili.

Articolo 8 - Soci e diritto di voto

1. I soci hanno parità di diritti, compreso quello di voto.
2. I soci onorari non hanno diritto di voto.
3. I soci contribuiscono al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone, secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti - deliberati dal Consiglio Direttivo - la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo la loro approvazione.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo limitato, fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art. 270 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Articolo 9 - Qualità di socio

1. La qualità di socio deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. La qualità di socio si perde:
 - a. per recesso, da notificare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Associazione entro il 31 ottobre; esso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
 - b. per decadenza, a seguito di mancato versamento della quota associativa annuale.
3. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Vice Presidente;
 - e. il Collegio dei Revisori dei conti;
 - f. il Collegio dei Probiviri.

Articolo 11 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci, qualunque sia il tempo della loro ammissione, e rappresenta l'universalità degli associati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
3. Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di cinque deleghe.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei Consiglieri, dei Revisori dei conti e dei Probiviri.
5. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

6. L'Assemblea è convocata con avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - spedito ad ogni socio almeno otto giorni prima della data fissata, utilizzando anche i sistemi di contatto telematici o altri mezzi tali da garantire idonee forme di pubblicità della convocazione.
7. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se è rappresentata almeno la maggioranza degli associati; ed in seconda convocazione, da tenersi non prima del giorno successivo alla data fissata per la prima, qualunque sia la percentuale dei rappresentati.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
9. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
10. Per deliberare modifiche del presente statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi ($2/3$) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
11. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti ($3/4$) degli associati e, in seconda convocazione, il cinquanta per cento (50%) degli aventi diritto al voto.
12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente assistito da un Segretario eletto dall'Assemblea.
13. Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale sintetico firmato dal Presidente e dal Segretario.
14. L'Assemblea potrà deliberare, su indicazione del Consiglio Direttivo, l'esenzione dal versamento della quota annuale dei soci che si trovino in dimostrate condizioni di dissesto. La delibera di esenzione della quota associativa ha durata annuale e può essere concessa anche in fase di ammissione di nuovi soci.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nominati dall'Assemblea anche fra i soci onorari; essi durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; esso nomina altresì un Tesoriere che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e svolge anche funzioni di Segretario.
3. Qualora venissero a mancare uno o più componenti, il Presidente o, in caso di impossibilità, il Vice Presidente o il membro più anziano, convoca il Consiglio per la nomina dei sostituti. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo: modalità di convocazione e relative delibere

1. Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo lettera - da inviarsi almeno tre giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza anche via fax o e-mail, almeno ventiquattro ore prima - contenente le indicazioni della data, dell'ora, del luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.
3. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale sintetico firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.
4. Qualora un Consigliere non partecipi a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo scritto, decade automaticamente.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei Consiglieri e, in ogni caso, almeno una volta l'anno per la redazione dei bilanci di previsione e consuntivo.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo: poteri

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In via esemplificativa, esso:
 - a. predispone il programma annuale delle attività, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
 - b. convoca l'Assemblea dei soci;
 - c. ratifica l'ammissione di nuovi soci, effettuata dal Presidente, ed adotta i provvedimenti di esclusione;
 - d. nomina i componenti del Comitato Scientifico, costituito ai sensi del successivo art. 18;
 - e. può apportare variazioni al bilancio, salvo sottoporle a ratifica dell'Assemblea nella prima riunione successiva;
 - f. emana regolamenti, direttive e note circolari per il funzionamento dell'Associazione;
 - g. acquista e aliena beni mobili e immobili, accetta eredità e legati, determina l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
 - h. stabilisce l'ammontare delle quote annue associative, in ragione della tipologia degli associati e delle dimensioni dell'ente;
 - i. sottopone all'Assemblea le modifiche dello Statuto, dopo aver acquisito il parere non vincolante dei soci fondatori;
 - j. sottopone all'Assemblea dei soci la ratifica della nomina dei Consiglieri, di cui al precedente art. 12, comma 3;
 - k. delibera, con la partecipazione dei soci fondatori, la definizione del logo dell'Associazione e le eventuali modifiche;
 - l. delibera su ogni questione che non sia dal presente Statuto o dalla legge espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

Articolo 15 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri; dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
2. Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede

le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni di questi sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 16 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, purché iscritti nell'albo dei revisori contabili.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Associazione e redige la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica cinque anni.
4. La carica di Revisore è incompatibile con quella di Consigliere.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti partecipa alle assemblee e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea tra gli associati; essi durano in carica cinque anni. Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.
2. In caso di decesso, dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri, lo stesso viene sostituito dal Presidente dell'Associazione.
3. Il Collegio dei Probiviri definisce, in qualità di arbitro, tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e l'Associazione; esprime inoltre parere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo sottopone alla sua attenzione.

Articolo 18 - Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è presieduto da un'eminente

personalità appartenente al ruolo delle magistrature superiori o del mondo accademico; esso è composto da non più di 15 membri, nominati dal Consiglio Direttivo.

2. I membri - scelti anche fra i soci onorari - debbono possedere elevata e provata capacità professionale, attitudine e moralità tali da assicurare il più ampio e qualificato sostegno all'attività degli organi dell'Associazione nel perseguimento dello scopo sociale.
3. Il Comitato Scientifico si riunisce su richiesta del Presidente dell'Associazione.
4. Il Comitato Scientifico svolge le seguenti funzioni:
 - a. partecipa, se richiesto, alla predisposizione del programma annuale di attività dell'Associazione;
 - b. contribuisce alla definizione dei contenuti delle attività di studio, ricerca e formazione;
 - c. svolge attività consultiva finalizzata al migliore perseguimento dello scopo sociale;
 - d. risolve, per conto dell'Associazione, quesiti di carattere tecnico-giuridico;
 - e. elabora in generale ogni possibile proposta per la migliore crescita dell'Associazione.

Articolo 19 - Comitato dei sostenitori

1. Il Consiglio Direttivo disciplina con apposito regolamento l'istituzione e il funzionamento del Comitato dei sostenitori.
2. Il Comitato dei sostenitori è costituito da rappresentanti, designati da tutti i soggetti - pubblici e privati, nazionali e internazionali - che condividono gli scopi dell'Associazione e intendono annualmente sostenerne finanziariamente lo sviluppo.
3. Il Comitato dei sostenitori può chiedere conto, in qualsiasi tempo, al Consiglio Direttivo degli obiettivi perseguiti e dell'uso fatto delle risorse finanziarie conferite, per la realizzazione di progetti specifici.

Articolo 20 - Sezioni Territoriali

1. Possono essere costituite Sezioni Territoriali dell'Associazione articolate, di norma, a livello provinciale e regionale.

2. Il Consiglio Direttivo disciplina con apposito regolamento le modalità per la costituzione ed il funzionamento delle Sezioni.

Articolo 21 - Scioglimento

1. L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina fino ad un massimo di tre liquidatori, che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
2. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, spetta al Presidente dell'Associazione o al Consiglio Direttivo chiedere all'autorità competente la nomina dei liquidatori.
3. Quanto residuerà, a seguito e al netto del costo della procedura di liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori stessi, in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, fatta salva la diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.